



ATTO INTEGRATIVO DELLA CONVENZIONE DEL 19 MAGGIO 2021 E SUCCESSIVO ATTO MODIFICATIVO DELL'8 FEBBRAIO 2023

"Supporto per la realizzazione di piani, programmi e progetti per l'area di competenza del Parco Nazionale dell'Asinara nella quale è ricompresa anche l'Area Marina protetta dell'Isola dell'Asinara, finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti parco nazionali di cui alla Legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i., con particolare riferimento agli interventi in materia di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, tutela della biodiversità, pianificazione e valutazione ambientale"

TRA

l'Ente Parco Nazionale dell'Asinara e l'Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara" (nel seguito anche denominato "Ente Parco"), con sede in Porto Torres (Sassari), via Ponte Romano 81, Codice Fiscale 92059350907, legalmente rappresentato dal Dott. Gian Carlo Gavino Muntoni, nella sua qualità di Commissario straordinario del Parco nominato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 265 del 9 agosto 2023, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede dell'Ente;

la **Sogesid S.p.A.** (di seguito anche denominata "Società"), con sede in Roma, via Nomentana, 41, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente Atto legalmente rappresentata dall' Ing. Errico Stravato, nella sua qualità di Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2023, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

PREMESSE

VISTA la Convenzione sottoscritta tra l'Ente Parco Nazionale dell'Asinara e l'Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara" e la Sogesid S.p.A. in data 19 maggio 2021, definita ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 14-bis, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i. ed avente per oggetto il *"Supporto per la realizzazione di piani, programmi e progetti per l'area di competenza del Parco Nazionale dell'Asinara nella quale è ricompresa anche l'Area Marina protetta dell'Isola dell'Asinara, finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti parco nazionali di cui alla Legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i., con particolare riferimento agli interventi in materia di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, tutela della biodiversità, pianificazione e valutazione ambientale"*;

CONSIDERATO che, con la Convenzione sopra citata, l'Ente Parco e la Società concorrono alla realizzazione delle attività funzionali all'attuazione dei seguenti programmi e misure:

- a) il programma per la realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti Parco Nazionali di cui alla Legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m., Programma "Parchi per il clima" di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 28 febbraio 2019, n. 43 e di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 17 marzo 2020, n. 67;
- b) i programmi europei e internazionali finanziati dalla Comunità Europea (progetti LIFE, Progetti P.O. Marittimo) e fondi di carattere regionale, nazionali o comunitario, compresi i piani di intervento e valorizzazione degli immobili inseriti nel protocollo d'intesa del 2019 con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica);
- c) il programma di interventi nei territori dei Parchi nazionali di cui al fondo istituito con la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019) e ripartito con DPCM dell'11 giugno 2019 con il quale sono state assegnate al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), dal 2020 al 2023, risorse finanziarie rivolte al potenziamento delle infrastrutture verdi, ivi compreso il ripristino dei muretti a secco presenti nei territori dei parchi nazionali, con valenza riconosciuta dall'UNESCO;

d) la valorizzazione delle "Misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell'aria nelle aree protette nazionali e nei centri" di cui all'art. 4 ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con legge del 12 dicembre 2019, n. 141, che stabilisce che il territorio di ciascuno dei Parchi nazionali costituisce una Zona Economica Ambientale (ZEA);

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in forza della Convenzione del 19 maggio 2021, si impegna a porre in essere, in ragione delle proprie specifiche competenze e nei limiti delle risorse economiche messe a disposizione dall'Ente Parco – pari a € 608.321,69 IVA inclusa - le seguenti attività di supporto amministrativo-finanziario, tecnico, specialistico, gestionale ed operativo, secondo le condizioni specificate nel Piano Operativo di Dettaglio (POD) allegato al predetto atto convenzionale:

- a) supporto alle attività finalizzate alla progettazione e direzione dei lavori;
- b) supporto tecnico, amministrativo-finanziario e gestionale per i piani programmi e progetti;
- c) supporto nelle fasi di valutazione dei progetti (VIA, VAS, VINCA);
- d) supporto alle procedure di appalto in tutte le sue fasi;
- e) supporto alle attività finalizzate al coinvolgimento dei portatori di interesse e all'informazione e comunicazione;
- f) Ricognizione sullo stato di avanzamento dei piani programmi e progetti;

VISTA la nota del 21 giugno 2021, con la quale l'Ente Parco ha comunicato alla Sogesid S.p.A. l'intervenuta efficacia della Convenzione del 19 maggio 2021, a seguito dell'approvazione della stessa da parte del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica);

CONSIDERATO che la scadenza della Convenzione è fissata al 20 giugno 2024 (36 mesi dalla comunicazione di intervenuta efficacia sopra citata), ai sensi dell'art. 4, comma 1 della medesima Convenzione;

CONSIDERATO che, in coerenza con quanto previsto dal pertinente Piano Operativo di Dettaglio (POD), allegato alla Convenzione del 19 maggio 2021 quale parte integrante e sostanziale della stessa, le attività sono garantite dalla Sogesid S.p.A. attraverso un gruppo di lavoro operante presso la sede centrale della medesima Società, affiancato da un gruppo operante presso l'Ente Parco, costituito da professionalità tecnico-ingegneristiche, amministrativo-giuridiche e contabili, che agisce in stretto coordinamento con la struttura direttiva e tecnica dell'Ente Parco;

VISTE le note prot. 3692/2022 dell'11 novembre 2022 e prot. 4112/2022 del 13 dicembre 2022, con le quali l'Ente Parco ha rappresentato alla Sogesid S.p.A. l'esigenza di modificare il POD della Convenzione del 19 maggio 2021, atteso che – a seguito della riorganizzazione interna all'Ente - non risultava più necessario avvalersi delle figure professionali relative al supporto amministrativo-giuridico e al supporto amministrativo-contabile e che, diversamente, risultava opportuno mantenere le due risorse tecniche di supporto agli aspetti naturalistici e forestali e di supporto tecnico-ingegneristico, per un periodo superiore all'anno originariamente previsto;

VISTO l'Atto modificativo alla Convenzione del 19 maggio 2021, sottoscritto tra le parti in data 8 febbraio 2023, con il quale è stato rimodulato il POD nei termini richiesti dall'Ente Parco, garantendo la prosecuzione delle attività delle due risorse tecniche di supporto per ulteriori 6 mesi (rispetto ai 12 mesi originariamente previsti), per complessivi 18 mesi, ad invarianza dell'importo complessivamente assentito – pari a € 608.321,69 IVA inclusa – e della durata dell'atto convenzionale originario;

VISTA la nota prot. 3026/2023 del 28 luglio 2023, con la quale l'Ente Parco ha comunicato alla Sogesid S.p.A. la volontà di proseguire il rapporto professionale con una risorsa tecnica del gruppo di lavoro già operante sulla commessa, al fine di fornire continuità al supporto specialistico garantito da tale profilo fino alla data di scadenza delle attività convenzionali (20 giugno 2024);

VISTA la nota prot. U-0003380 del 15 settembre 2023, con la quale la Sogesid S.p.A. ha trasmesso all'Ente specifica offerta tecnico-economica definita nei termini richiesti dalla committenza;

VISTA la nota prot. 3683 del 3 ottobre 2023, con la quale l'Ente Parco ha comunicato la condivisione dell'offerta tecnico-economica presentata dalla Società;

CONSIDERATA l'esigenza di integrare l'importo originariamente assentito nella Convenzione del 19 maggio 2021, al fine di assicurare adeguata copertura finanziaria alla prosecuzione del rapporto professionale della risorsa sopra citata, rimodulando in tal senso il pertinente POD;

CONSIDERATA l'esigenza di addivenire alla stipula di uno specifico Atto integrativo della Convenzione stipulata tra le parti in data 19 maggio 2021 e successivo Atto modificativo dell'8 febbraio 2023, con l'obiettivo di recepire le specifiche sopra evidenziate;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

Quanto richiamato e premesso forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 (Fabbisogno, corrispettivo e copertura finanziaria)

1. Sulla base di quanto esplicitato in premessa, l'art. 5 comma 1 della Convenzione del 19 maggio 2021 è modificato come segue:

"Il fabbisogno finanziario per lo svolgimento delle attività di cui all'art.2 comma 3 della Convenzione del 19 maggio 2021 è complessivamente pari a € 534.636,94 (euro cinquecentotrentaquattromilaseicentotrentasei/94) oltre IVA e oneri di legge per un totale di € 652.257,06 (euro seicentocinquantaduemiladuecentocinquantasette/06), come determinato nel Piano economico-previsionale incluso nel Piano Operativo di Dettaglio allegato al presente Atto, così ripartito:

- *€ 240.010,95 oltre IVA ed oneri di legge per un totale di € 292.812,88 per le attività a vacanza;*
- *€ 294.626,39 oltre IVA ed oneri di legge per un totale di € 359.444,19 per le attività a parcella.*

2. Le risorse finanziarie aggiuntive previste sono pari a € 36.012,60, oltre IVA ed oneri di legge per un totale di € 43.935,38 rispetto all'importo originariamente assentito.
3. Per le motivazioni esplicitate in premessa, all'art. 6 comma 2 della Convenzione del 19 maggio 2021 come modificato con Atto dell'8 febbraio 2023, il periodo "con durata di 18 mesi" è soppresso.

Articolo 3 (Programma Operativo di Dettaglio)

1. Il POD facente parte integrante del presente atto sostituisce gli analoghi documenti allegati rispettivamente alla Convenzione del 19 maggio 2021 e al successivo Atto modificativo dell'8 febbraio 2023.

Articolo 4 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente modificato dal presente atto, rimangono valide e vincolanti le disposizioni previste dalla Convenzione del 19 maggio 2021.

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA

SOGESID S.p.A.

Il Commissario straordinario

L' Amministratore Delegato

Dott. Gian Carlo Gavino Muntoni

Ing. Errico Stravato

Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale.